

23 giugno 2021

[Sui bambini 'non si Passa': a Roma si scende in piazza contro l'alienazione parentale - Replica - Il Fatto Quotidiano](#)



SOSTIENICI

Blog

In Edicola Shop Abbonati Accedi



BLOG SCRITTI DA VOI GLI AUTORI

Gentile Direttore,

*il 17 giugno è stato pubblicato un post sul vostro sito nel quale viene citato un recente comunicato dell'**Ordine degli Psicologi della Lombardia** in maniera fuorviante e lesiva della fiducia pubblica dei cittadini verso gli psicologi italiani. Si richiede pertanto di pubblicare rettifica ai sensi del D.Lgs. 177/2005.*

*La necessaria premessa a questa rettifica è che gli psicologi italiani hanno l'obbligo di seguire non solo i principi stabiliti dei trattati internazionali, primo fra quale quello di **superiore interesse del minore** stabilito a partire dalla convenzione di New York (1968) e ribadito nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma anche il codice deontologico degli Psicologi Italiani, che prevede l'obbligo di operare **senza "discriminazioni** in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità" (art.4) e "impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici" (art. 5).*

*I riferimenti alla PAS presenti nel comunicato citato nell'articolo **non devono essere confusi** con un avallo dell'Ordine a questo costrutto, ma sono di ordine storico. **La PAS non è riconosciuta** dal DSM-5 né dall'ICD11 e dunque non costituisce un costrutto scientificamente valido né utilizzabile dagli psicologi. I fenomeni di rifiuto di un genitore da parte di un figlio richiedono un'adeguata valutazione, caso per caso, da parte degli specialisti al fine di individuare l'origine di tale comportamento.*

*In casi di violenza familiare o di genere, lo psicologo è tenuto all'ascolto e, in caso sia incaricato di valutazione della genitorialità, a tenere conto dei **vissuti delle vittime** di tali condizioni nell'ambito di tale valutazione, in modo del tutto indipendente da eventuali procedimenti penali in corso e nel rispetto del principio di autonomia professionale.*

*Ricordo infine che l'eventuale violazione di quanto sopra può essere segnalata all'ordine professionale di competenza, che provvederà a verificare la condotta del professionista secondo un principio generale di **tutela degli interessi dei minori** e della collettività.*